



AVVISO

per l'individuazione, tra studentesse e studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, del sistema nazionale di istruzione e delle scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto, dei BENEFICIARI del "BUONO LIBRI e CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI". (Legge n. 448/1998, art. 27).



ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2026-2027



319993f8



AVVISO

per l'individuazione, tra studentesse e studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, del sistema nazionale di istruzione e delle scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto, dei BENEFICIARI del "BUONO LIBRI e/o CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI". Anno scolastico e formativo 2026-2027. (Legge n. 448/1998, art. 27).

**Articolo 1
Finalità**

Lo scopo del presente avviso è disciplinare criteri, termini e modalità per poter accedere al beneficio per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo ovvero contenuti didattici alternativi deliberati dal collegio dei docenti, a favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e delle scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto, per l'anno scolastico e formativo 2026-2027, erogato successivamente dai Comuni.

**Articolo 2
Risorse**

Il Decreto dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministro dell'istruzione e del merito n. 452 del 19 marzo 2026 relativo alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2026-2027, ha ripartito tra le Regioni la somma di euro 139.000.000,00 e l'importo destinato agli studenti beneficiari della Regione del Veneto è di euro 4.758.638,44.

**Articolo 3
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda**

Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di "buono libri" è individuato tra i seguenti soggetti:

- da uno dei genitori dello/a studente/studentessa.
Il genitore richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello/a studente/studentessa in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 (art.7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, Circolare Inps n.171 del 18.12.2014);
- dal tutore dello studente minore di età individuato secondo la normativa vigente;
- dal genitore affidatario;
- dalla studentessa o dallo studente maggiore di età.

Per la studentessa o lo studente è possibile presentare un'unica domanda per beneficiare del contributo "buono libri". Si specifica che nel caso di errori nell'inserimento della domanda sarà sempre possibile modificare la stessa entro i termini previsti dall'Avviso.

**Articolo 4
Destinatari e requisiti della studentessa e dello studente per l'ammissione al contributo**

Sono destinatari del beneficio di cui al presente Avviso le studentesse e gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in Veneto;



- essere iscritto e frequentante, nell'anno scolastico 2026-2027, una scuola secondaria di 1° o 2° grado rientrante nel sistema nazionale di istruzione e formazione, quale:
 - scuola secondaria di primo o secondo grado statale o paritaria (privata o degli Enti locali);
 - scuola secondaria di primo o secondo grado non paritarie incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29 novembre 2007, n. 263);
 - scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e/o percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015;

Possono accedere al contributo buono libri, anche le studentesse e gli studenti che in alternativa alla frequenza della scuola secondaria di 1° o 2° grado, si avvalgono dell'istruzione parentale, di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 62/2017. I genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza;

- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE 2026 in corso di validità calcolato secondo le indicazioni del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e della Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1) oppure con ISEE 2026 da € 10.632,95 a € 15.748,78 (Fascia 2). Maggiori dettagli sull'ISEE saranno disponibili nelle Istruzioni per il cittadino e per i Comuni.

Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 5 **Tipologie di spese ammesse**

Il beneficio economico è concesso per le spese sostenute per l'acquisto o il comodato di:

- a) libri di testo scolastici e/o contenuti didattici alternativi, sia in formato cartaceo che in versione digitale, indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programmi di studio;
- b) ausili indispensabili alla didattica (ad esempio audiolibri per non vedenti);

I libri di testo scolastici, i contenuti didattici alternativi, e gli ausili didattici possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale o in ogni altro tipo di formato e possono essere acquistati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive.

Per l'istruzione parentale i libri di testo, i contenuti didattici alternativi e gli ausili acquistati dovranno essere riconducibili, adeguati e rispondenti al programma di studio e al percorso didattico- educativo dello studente per l'anno scolastico in corso.

Sono sempre escluse le spese per l'acquisto di dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico e dotazioni tecnologiche, notebook, tablet, software, programmi e sistemi operativi ad uso scolastico.

Il richiedente, in fase di compilazione della domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla spesa per i libri di testo e si impegna, ai fini dei successivi controlli che potranno essere effettuati dal Comune di residenza dello studente, a conservare i giustificativi della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del beneficio. Per giustificativo di spesa si intende un documento che attesti inequivocabilmente l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo scontrino, fattura, ricevuta bancaria, ricevuta pagoPA) e dal quale comunque si possa risalire al venditore, alla data, alla natura dei beni acquistati e all'importo della somma effettivamente sostenuta.



Articolo 6 Importi massimi del contributo

L'importo effettivo del contributo viene determinato sulla base dei massimali di cui alla tabella di seguito riportata, fermo restando il necessario adeguamento al numero delle domande validamente presentate e allo stanziamento disponibile:

FASCE DI ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
Da € 0 a € 10.632,94	€ 200,00
Da € 10.632,95 a € 15.748,78	€ 150,00

Stante la suddetta previsione di adeguamento, nell'ipotesi di insufficiente dotazione delle risorse rispetto alla totalità delle domande pervenute, verranno prioritariamente disposte le assegnazioni, fino al massimo stabilito di € 200,00, ai richiedenti aventi ISEE da 0 a 10.632,94 (fascia 1). Quindi saranno assegnate contribuzioni ai richiedenti di seconda fascia solo nell'ipotesi di sussistenza di fondi residuali ancora disponibili, al netto della totale copertura delle domande di prima fascia. Le assegnazioni di seconda fascia saranno comunque proporzionate alle risorse residue disponibili.¹

Articolo 7 Cumulabilità con altri contributi

Il contributo in oggetto è cumulabile con altri contributi eventualmente ottenuti per lo stesso tipo di spesa per "libri e contenuti didattici alternativi", ma in ogni caso non può superare la spesa complessiva sostenuta.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 8 Modalità, iter procedurale e termini di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso al contributo "*Buono libri e contenuti didattici alternativi*" deve essere presentata esclusivamente *online* a pena di irricevibilità entrando nella propria area riservata del sito <https://libritesto.regione.veneto.it>

Per la presentazione della domanda è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);

Per l'anno scolastico - formativo 2026-2027, la domanda di buono libri può essere presentata dal richiedente dal **14 settembre 2026 ore 9:00 ed entro il termine perentorio del 9 ottobre 2026 alle ore 14:00**.

Il richiedente, nella "Sezione riservata ai richiedenti" seguendo le istruzioni, dovrà **compilare la domanda in tutti i suoi campi e dichiarare** tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti

¹ Nota esemplificativa: Qualora dopo l'assegnazione dei contributi di prima fascia risultassero disponibili somme pari, ad esempio, al 20% del totale del fabbisogno richiesto delle domande di seconda fascia, sarà concesso un contributo pari al 20% dell'importo di ciascuna richiesta, fermo restando il limite di € 150,00.



di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Una volta completato l'inserimento dei dati e salvata la domanda il sistema invierà una mail di conferma dell'inserimento della domanda all'indirizzo indicato.

Dopo il salvataggio la domanda è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Richieste".

Nel caso il richiedente rilevi errori dopo il salvataggio sarà possibile modificare la domanda entro e non oltre i termini dell'Avviso per la presentazione.

La domanda inserita e salvata verrà trasmessa telematicamente dal sistema al Comune di residenza dello studente per le verifiche istruttorie.

Articolo 9 Attestazione ISEE

Per l'accesso al beneficio "buono libri" si rende necessario richiedere l'attestazione ISEE 2026 riferita al nucleo familiare in cui compare la studentessa o lo studente che viene rilasciata dall'INPS previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Le tipologie di attestazione ISEE 2026 valide accettate sono:

- l'ISEE ordinario, riferito al nucleo familiare del richiedente in cui compare lo studente per il quale viene richiesto il "buono libri".
- l'ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il valore dell'attestazione ISEE 2026 verrà acquisito in modo automatico grazie all'interoperabilità con la banca dati INPS-ISEE, a condizione che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, sia già in possesso di un'attestazione valida e riferita al nucleo familiare del beneficiario.

Qualora la procedura informatica rilevi un'attestazione ISEE 2026 non corretta (con presenza di omissioni e/o difformità) o non in corso di validità, verranno visualizzati appositi messaggi di avviso del sistema.

Sarà cura del richiedente verificare la precisione delle informazioni fornite e l'assenza di difformità o omissioni nella dichiarazione, provvedendo tempestivamente alla loro regolarizzazione.

In alternativa al possesso dell'attestazione ISEE, il richiedente può presentare domanda indicando la data di avvenuta sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Resta inteso che, qualora la DSU non generi l'attestazione ISEE 2026 in tempo utile per la fase di istruttoria e conferma da parte dei Comuni (secondo i termini previsti dall'Avviso), la domanda sarà inevitabilmente respinta per carenza del requisito ISEE, anche nel caso in cui la DSU sia stata sottoscritta entro i termini di scadenza del bando

Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata con data di protocollazione oltre il termine per la presentazione della domanda.

La Regione del Veneto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

Articolo 10 Adempimenti dei Comuni

Il Comune, che collabora per la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche delle Istituzioni scolastiche e formative, dovrà svolgere i seguenti adempimenti.



ACCREDITAMENTO

Dal **1 settembre 2026** al **12 settembre 2026** - Fase di accreditamento del Comune

Il Sindaco del Comune si accredita alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO, seguendo le istruzioni dedicate ai Comuni che troverà disponibili nel sito internet <https://libritesto.regione.veneto.it>.

DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE

Dal **12 ottobre 2026** al **7 novembre 2026 alle ore 14.00** - Dichiarazione delle economie di spesa relative all'anno precedente.

Qualora le risorse introitate l'anno precedente, sulla base del Piano regionale di riparto, siano state superiori rispetto all'effettivo fabbisogno e si siano creati residui non utilizzati e imputabili alle operazioni di liquidazione dei fondi destinati ai libri di testo nella passata annualità il Comune dichiara, nella specifica sezione l'ammontare delle economie di spesa confermando l'importo.

VERIFICHE, CONTROLLI E CONFERME

Dal **12 ottobre 2026** al **7 novembre 2026 alle ore 14.00** - Fase di verifica delle domande pervenute al Comune, controlli e invio a Regione.

Il Comune, in conformità alle "Istruzioni per i Comuni" disponibili sul sito <https://libritesto.regione.veneto.it> e alle procedure del proprio regolamento, svolgerà le verifiche istruttorie e i controlli sulle domande pervenute e sulle relative dichiarazioni.

Il Comune è responsabile dell'istruttoria e dell'ammissione o della non ammissione al riparto dell'istanza. Le istanze pervenute al Comune ma non istruite saranno considerate automaticamente escluse dal riparto.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Dal **21 dicembre 2026** - Fase di visualizzazione delle risultanze istruttorie e successiva erogazione del beneficio agli aventi diritto.

Tramite l'accesso alla procedura il Comune visualizza il Piano regionale di riparto delle risorse assegnate e prende conoscenza dei nominativi dei soggetti a cui è stato assegnato il contributo, dei relativi importi da pagare, nonché dei nominativi dei soggetti cui è stato negato il contributo.

Il Comune eroga i contributi a ciascun beneficiario. Mantiene nel proprio bilancio eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.

Articolo 11 Adempimenti della Regione

La Regione entro il **30 novembre 2026** approva il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni per la successiva assegnazione dei contributi ai beneficiari. Per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione tiene conto delle eventuali economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti. Provvede alla fase di impegno e liquidazione della spesa a favore dei Comuni beneficiari ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 118/2011.

Dal **21 dicembre 2026** pubblica le risultanze istruttorie ed il provvedimento di riparto nel sito <https://libritesto.regione.veneto.it> per la consultazione da parte sia dei richiedenti che dei Comuni.



Articolo 12

Comunicazione ai richiedenti

1. I richiedenti **dal 21 dicembre 2026** prendono conoscenza dell'esito della propria domanda accedendo utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) alla piattaforma disponibile link <https://libritesto.regione.veneto.it>. L'accesso consentirà di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.
2. I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
3. I Comuni di residenza delle studentesse o degli studenti assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della L. 448/1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Veneto in sede di riparto.

Articolo 13

Cause di esclusione dal contributo

Costituiscono motivo di respingimento i casi seguenti:

1. Domanda redatta su un supporto diverso dalla procedura disponibile al link <https://libritesto.regione.veneto.it> ;
2. Domanda presentata da soggetti privi dei requisiti previsti dall'Art. 3 *Soggetti legittimati alla presentazione della domanda*;
3. Domanda presentata per studenti non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 *Destinatari e requisiti dello studente per beneficiare del contributo*;
4. Domanda non confermata dal Comune alla Regione del Veneto entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 7 novembre 2026;
5. Domanda priva di ISEE 2026 del nucleo familiare di riferimento dello studente;
6. Domanda priva di Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare di riferimento dello studente o con DSU, necessaria ai fini del computo del valore ISEE 2026, presentata oltre la scadenza dell'Avviso oppure con DSU che non ha prodotto l'attestazione ISEE entro la fase di conferma da parte dei Comuni;
7. Domanda del richiedente confermata dal Comune alla Regione del Veneto ma priva dell'indicazione del valore ISEE 2026;
8. Domanda con ISEE 2026 del nucleo familiare dello studente superiore a euro 15.748,78;
9. Domanda con ISEE non regolare o con omissioni/difformità non regolarizzate.
10. Spese non ammissibili secondo quanto disposto dall'art. 5 *Tipologie di spese ammesse* o non corredate da idonei giustificativi;

Articolo 14

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. La funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è in capo al Comune secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nel proprio regolamento.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto alla restituzione di quanto il Comune ha già erogato.
3. La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere al Comune la comunicazione di report in merito ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti al fine di usufruire del contributo.



319993f8



Articolo 15
Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. secondo le finalità connesse all'espletamento dell'avviso.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno conservati in conformità e per il periodo previsto dalle disposizioni sulla conservazione della documentazione amministrativa (DGR n. 778 del 8.6.2018, aggiornata con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 232 del 24.10.2022).

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e istruzione, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia email formazioneistruzione@regione.veneto.it ; PEC formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it PEC dpo@pec.regione.veneto.it

2. Il Comune, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Per i compiti e le funzioni affidate, il Comune assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).



319993f8

